

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

[Stampa](#)[Chiudi](#)

23 Lug 2019

Appalti, la responsabilità solidale tra committente e appaltatore non si applica alle Pa

Mauro Salerno

La responsabilità solidale che lega committente-imprenditore e appaltatore nei confronti dei lavoratori (articolo 29 del Dlgs 276/2003) non si applica alle amministrazioni pubbliche. Meglio: le Pa non possono essere considerate responsabili delle inadempienze retributive e contributive verso i lavoratori al pari degli appaltatori perché questo comporterebbe effetti economici non prevedibili, violando il principio generale della prevedibilità della spesa pubblica. Con questa motivazione la Corte di Cassazione ha ribadito - con la sentenza n. 19673/2019, depositata ieri - l'inapplicabilità del principio di responsabilità solidale negli appalti alle amministrazioni pubbliche.

Il caso nasce in un appalto di pulizie di un Tribunale. Una dipendente aveva chiamato in causa il proprio datore di lavoro inadempiente (mancata retribuzione) insieme al ministero della Giustizia in quanto stazione appaltante (committente). In prima istanza il Tribunale di Venezia aveva accolto il ricorso della dipendente condannando il ministero di Via Arenula al pagamento delle somme dovute dall'appaltatore,

La Cassazione ha bocciato però l'impostazione seguita dal Tribunale. La sentenza, ricordano i giudici, contrasta con l'orientamento dato in più occasioni dalla stessa Cassazione, secondo cui la responsabilità solidale negli appalti «non è applicabile alle pubbliche amministrazioni». La responsabilità solidale prevista dall'articolo 29 del Dlgs 276/2003, si legge nella sentenza, non è applicabile alle Pa in quanto «in contrasto con il principio generale in forza del quale gli enti pubblici sono tenuti a predeterminare la spesa e, quindi, non possono sottoscrivere contratti che li esponano ad esborsi non preventivamente preventivati e deliberati».

La responsabilità solidale prevista dall'articolo 29 del Dlgs 276/2003, infatti, prevede, che il committente sia responsabile in via solidale con l'appaltatore, per eventuali inadempienze verso i lavoratori, anche quando abbia il primo abbia già saldato al secondo tutto il contro relativo alle opere o al servizio da realizzare. È questo il motivo per cui le Pa devono essere escluse dal suo raggio d'azione. Nel caso delle Pa, conclude infatti la sentenza, «vengono in rilievo interessi di carattere generale che sarebbero frustrati ove si consentisse la lievitazione del costo dell'opera pubblica, quale conseguenza dell'inadempimento dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved